

NOTA ESPLICATIVA

Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia



Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con [Circolare n. 1/2010](#), ha fornito i chiarimenti e le istruzioni operative in merito alla trasmissione telematica dei certificati di malattia dei dipendenti pubblici, in attuazione della previsione di cui all'art. 55 septies, secondo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001 introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009.

I soggetti tenuti alla trasmissione sono i medici dipendenti del SSN e i medici in regime di convenzione con il SSN, che effettueranno tale trasmissione (nonché le operazioni di annullamento o rettifica di certificati già inviati) tramite il sistema di accoglienza centrale (SAC) reso disponibile dal MEF, ai sensi di quanto previsto dal DPCM 26 marzo 2008.

Una volta completata la procedura di compilazione e di invio del certificato di malattia all'INPS, il medico rilascia al lavoratore copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia ovvero, anche in alternativa, inoltra alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata (PEC) del lavoratore una copia di tali documenti in formato pdf.

In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa di copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia ovvero di inoltra alla casella di posta elettronica o di PEC del lavoratore di una copia di tali documenti in formata pdf, il medico provvede comunque a comunicare al lavoratore il numero di protocollo univoco del certificato emesso. A tale fine il medico potrà inviare al numero di cellulare indicato del lavoratore un SMS contenente i dati essenziali dell'attestato di malattia (protocollo, data di rilascio, durata della prognosi, nome e cognome del lavoratore, nome e cognome del medico) utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal SAC.

Solo in caso di indisponibilità dei servizi erogati dal SAC il medico rilascia al lavoratore il certificato in forma cartacea.

L'invio telematico effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro due giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia (nella circolare si fa riferimento ad un termine di due giorni anche se si precisa che per il Comparto Scuola il CCNL vigente, all'art. 17 comma 11, prevede il termine di 5 giorni), fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, all'amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.

Le modalità con le quali l'INPS mette a disposizione **dei datori di lavoro** le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono:

- tramite **accesso diretto a sistema INPS tramite apposite credenziali** che sono rese disponibili dall'INPS stesso. (il datore di lavoro, entro 20 giorni dalla data delle presente circolare, dovrà richiedere all'Istituto Previdenziale, le apposite credenziali di accesso secondo le modalità comunicate sul sito istituzionale dell'INPS)

- mediante invio alla PEC indicata dal datore di lavoro che quest'ultimo dovrà comunicare all'INPS o all'INPDAP (a seconda dell'Istituto di previdenza che gestisce la posizione assicurativa dei propri dipendenti) secondo tempi e modalità rese note sui rispettivi siti istituzionali di INPS o INPDAP.

Previo assenso da parte del lavoratore il datore di lavoro dovrà inoltrare alla casella di posta elettronica nominativa ovvero alla PEC rilasciata dall'amministrazione al lavoratore medesimo, gli attestati di malattia ad esso relativi entro 24 ore dalla ricezione.

Per quanto concerne i tempi di attuazione del nuovo sistema nella circolare viene precisato che a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministero del lavoro e con il MEF del 26 febbraio 2010 nella Gazzetta Ufficiale il medico curante procede, in via telematica, alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati.

Per i tre mesi successivi alla pubblicazione del D.I. di cui sopra è riconosciuta comunque la possibilità di rilascio cartaceo dei certificati secondo le modalità attualmente vigenti.

Al termine del suddetto periodo transitorio, ovvero dei tre mesi dalla predetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica.

Tuttavia, per verificare la corretta funzionalità del sistema ed eventualmente operare interventi di messa a punto dello stesso, nel mese successivo allo scadere del periodo transitorio, per la durata di un mese, **sarà attuato un collaudo generale del sistema secondo le modalità definite d'intesa con il Ministero della Salute e con il MEF, nonché con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.**

Pertanto la responsabilità per la mancata trasmissione telematica del certificato si configura solo all'esito dei periodi transitorio e di collaudo (complessivamente, quindi, per un periodo pari a quattro mesi).